SCHEMA DI D.LGS SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE
(ATTO SENATO 336)

OSSERVAZIONI

Priorità degli interventi ispettivi – Avviso Comune per l'Edilizia

Nell'ambito del Decreto legislativo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - di attuazione dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 – è opportuno inserire le norme qui di seguito riportate, anche per dare attuazione agli impegni delle Parti sociali dell'edilizia assunti con l'Avviso Comune del 16 dicembre scorso, sottoscritto al Ministero del Lavoro.

Pertanto all'art. 10, dopo il comma 2, inserire il seguente:

EMENDAMENTO 1

"2 bis) Gli interventi ispettivi devono essere programmati con priorità nei confronti delle imprese edili non iscritte alle Casse Edili o alle quali le Casse stesse non abbiano rilasciato, per accertate irregolarità delle imprese stesse, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), previsto dall'art. 86, comma 10°, del D.Lgs 276/03 e dall'art. 2, comma 2°, della Legge 22 novembre 2002 n. 266".

Organismi paritetici per la sicurezza

Per meglio regolare l'attuazione dei principi della delega per il riassetto normativo in materia di sicurezza sul lavoro (art. 3 legge n. 229/03, cosiddetta Legge di semplificazione 2001) con riferimento agli Organismi paritetici, già previsti dall'art. 20 del D.Lgs n. 626/94, si propongono le seguenti integrazioni al citato D.Lgs n. 626/94.

Pertanto, dopo l'art. 10, inserire il seguente:

EMENDAMENTO 2

Art. 10 bis
Integrazioni al Decreto legislativo n. 266/94

***All'art. 20**, dopo il comma 1 , aggiungere il comma:*

"1 bis) Ove dotati di struttura tecnica, gli organismi paritetici possono svolgere le funzioni di informazione, consulenza ed assistenza di cui al successivo art. 24"

***All'art. 23**, dopo il comma 3, aggiungere i due seguenti commi:*

"3 bis) Gli organismi di cui ai commi 1 e 2 programmano ed esercitano l'attività di vigilanza privilegiando gli interventi presso le unità produttive che non si avvalgono della attività di assistenza e consulenza tecnica degli organismi di cui all'art. 24, nonché degli organismi paritetici dotati di struttura tecnica.

3 ter) Le modalità della assistenza e consulenza tecnica, prestate dagli organismi paritetici sui luoghi di lavoro, sono fissate dalle parti sociali nei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria".

Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza (art. 3)

E' importante che partecipino all'attività della Commissione centrale di coordinamento anche i rappresentanti dei settori, tra cui l'industria delle costruzioni, per i quali sono stati istituiti presso il Ministero del Lavoro i tavoli di confronto per contrastare il lavoro irregolare.

A questo proposito è rimessa alla valutazione del Legislatore l'ampliamento del numero dei componenti della Commissione stessa per dare esito a questa istanza.

In ogni caso, si propone di modificare l'art. 3 dello schema di Decreto legislativo nel modo seguente:

EMENDAMENTO 3

All'art. 3 *dello schema di Decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive, nel comma 2, dopo le parole "... designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale" aggiungere "..., tenuto conto anche dei settori nei quali è maggiormente diffuso il lavoro irregolare".*